

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1287 del 17 ottobre 2023

Revoca totale per rinuncia del contributo concesso con Decreto n. 967 del 17 giugno 2021, rettificato parzialmente dal decreto n. 1369/2021 e contestuale recupero del contributo erogato con il Decreto n. 879 del 2 agosto 2022 all'impresa individuale SENZA PENSIERI GLUTEN FREE DI MINGOTTI SARA, cancellata dal registro delle imprese in data 16/01/2023, ai sensi dell'Ordinanza n. 2 del 19/02/2019 e ss.mm.ii., bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare, l'articolo 1, comma 2 del suddetto decreto legge;
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;
- l'art. 15 comma 6 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato in GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha

ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;

- l'art. 1, comma 764 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2023;
- il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148", con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;
- l'Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 e successive modifiche e/o integrazioni, emanata a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 4 febbraio 2019, recante "Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 "Legge di stabilità" (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012." che, all'art. 8 del dispositivo, dispone di incaricare il Responsabile del Procedimento di liquidazione, in collaborazione con la struttura del Commissario Delegato, di provvedere:
 - all'approvazione delle modalità operative per la rendicontazione dei progetti;
 - alla proposta di liquidazione dei contributi e ad ogni atto necessario per la gestione delle agevolazioni, comprese le revoche che si renderanno necessarie successivamente all'avvio del procedimento di rendicontazione;
- I Decreti n. 854/2019, n. 925/2019, n. 940/2019, n. 963/2019, n. 1022/2019, n. 1067/2019, n. 1144/2019, n. 1182/2019, n. 1244/2019, n. 1371/2019, n. 1557/2019, n. 1067/2019 come rettificato da Decreto n. 1380/2019, con i quali si sono concessi i contributi previsti dalla richiamata Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i.,

n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;

- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265, il successivo atto di proroga e di integrazione di cui alla Convenzione sottoscritta in data 30/12/2020 e repertoriata con il n. RPI/2020/613 nonché la Nota del Commissario Delegato, Prot. 0015509.U del 17/12/2021, con la quale è stata differita al 31/03/2022 la scadenza della citata Convenzione con INVITALIA;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 31/03/2022 e repertoriato con il n. RPI 01/04/2022.0000155.U;
- il differimento al 28/02/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agencia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 14/12/2022.0011714.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000995 del 28/12/2022;
- l'ulteriore differimento al 30/04/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agencia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 24/02/2023.0001262.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000204 del 27/02/2023;
- la comunicazione del 26/04/2023 Rep. CR 26/04/2023.0002614.U con la quale il Commissario Delegato, ha richiesto all'Agencia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA - di garantire la continuità delle attività, nelle more dell'ottenimento del Nulla osta ministeriale;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione per il periodo 01/05/2023 - 31/12/2023 e repertoriato con il n. RPI 24/05/2023.0000329.U;
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;
- l'Ordinanza n. 7 del 23 maggio 2023, che individua nel Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agencia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa –di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i. ad eccezione delle richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda di concessione del contributo stesso, n. 23/2013 e s.m.i. e n. 26/2016 e s.m.i. n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e s.m.i., n. 2/2019 e s.m.i., n. 12 del 18 maggio 2020, n. 23/2020 e n. 7/2022 per fronteggiare

le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

Richiamato il comma n. 125 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, laddove afferma; “Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n.122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Richiamato in particolare, della suddetta Ordinanza n. 2/2019, e s.m.i., il punto in cui si dispone di approvare la programmazione delle risorse finanziarie utilizzabili per un importo pari ad € 35.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., per la realizzazione dei suddetti investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

Dato atto che:

- in data **14/05/2021**, l'impresa individuale **SENZA PENSIERI GLUTEN FREE DI MINGOTTI SARA** ha presentato domanda di concessione assunta al prot. **CR/2021/6856**, per la realizzazione di un progetto di adeguamento dei locali per la vendita al dettaglio di alimenti senza glutine;
- con il Decreto n. **967 del 17 giugno 2021**, rettificato parzialmente dal decreto n. 1369/2021, è stato concesso all'impresa individuale **SENZA PENSIERI GLUTEN FREE DI MINGOTTI SARA**, con sede in Reggio Emilia (RE), in Via V. Veneto n.13, Partita IVA 02624540205, un contributo pari al 60% della spesa ammessa di **€ 25.850,00** per un importo pari a **€ 15.510,00**;

Considerato che:

- in data **17/03/2022**, l'impresa individuale **SENZA PENSIERI GLUTEN FREE DI MINGOTTI SARA** ha presentato domanda di pagamento assunta al prot. **CR/2022/2628**, per l'importo rendicontato pari a € 23.826,46 ed ha presentato la relativa documentazione di spesa prevista al paragrafo 39 del Bando approvato con la citata Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii., attraverso l'applicativo SFINGE 2020, presso il quale è conservato agli atti;
- l'istruttoria della predetta domanda si è conclusa con esito positivo, prevedendo l'erogazione della quota di contributo di € 12.746,23, corrispondente al 60% delle spese ammesse pari € 21.243,71;
- con il **Decreto n. 879 del 2 agosto 2022**, è stata disposta la liquidazione sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di

Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L. 74/2012 del contributo di € **12.746,23** all'impresa individuale **SENZA PENSIERI GLUTEN FREE DI MINGOTTI SARA** con sede in Reggio (RE), in Via V. Veneto n.13, Partita IVA 02624540205, un contributo corrispondente al 60% della spesa ammessa, quale erogazione a saldo del contributo concesso con il richiamato decreto n. 967 del 17 giugno 2021, rettificato parzialmente dal decreto n. 1369/2021, effettuata sulla base della restante documentazione di spesa inoltrata entro i termini stabiliti, tenendo conto che, a fronte di una minor spesa ammissibile è stata registrata una economia pari ad € **2.763,77** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., per successive assegnazioni;

- in data **06/03/2023** con pec l'impresa individuale **SENZA PENSIERI GLUTEN FREE DI MINGOTTI SARA** ha trasmesso formale rinuncia al contributo ricevuto, a seguito della cessazione dell'attività di vendita al dettaglio di alimenti senza glutine a decorrere dal 31/12/2022;
- la valutazione della sopraindicata comunicazione ricevuta, rileva il mancato rispetto di quanto previsto **dall'articolo 49 comma 1 e 2 e dell'articolo 51 comma 1 lettera e), k) del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 3/2019 e ss.mm.ii**, in particolare:
 - *Art. 49 rubricato "Obbligo di garantire la stabilità dell'operazione"*
 1. *I beneficiari del contributo, o i soggetti eventualmente subentranti nei casi e con le modalità indicate nell'articolo 36, devono garantire, almeno per la durata di 3 anni decorrenti dalla data della liquidazione del contributo e a pena di revoca del contributo stesso, la stabilità dell'operazione finanziata con il presente bando.*
 2. *Garantire la stabilità dell'operazione significa che il beneficiario dei contributi:*
 - *non deve, fatte salve le variazioni del soggetto beneficiario indicate nell'articolo 36 – da valutare caso per caso -, cedere a terzi i beni oggetto di finanziamento;*
 - *non deve rilocalizzare l'attività al di fuori delle aree indicate nel Titolo 6 del presente bando;*
 - *non deve cessare l'attività.*
 - *Art. 51 rubricato "Quando si incorre nelle cause di decadenza e revoca del contributo"*
 1. *Si ha decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, oltre che nei casi previsti nei precedenti paragrafi del presente bando, anche qualora, entro i successivi 3 anni decorrenti dalla data di liquidazione: [...]*
 - e) il beneficiario abbia cessato l'attività [...]*
 - k) il beneficiario presenti una dichiarazione di rinuncia alla realizzazione del progetto e al relativo contributo.*

Preso atto che:

- in data **04/07/2023** con numero di protocollo **CR/2023/4116** è stata inviata al beneficiario, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ricorrendo i presupposti per il mancato rispetto dall'articolo 49 comma 1 e 2 e dell'articolo 51 comma 1 lettera e),k) del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 3/2019 e ss.mm.ii;
- è decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni indicato nella suddetta comunicazione per la presentazione da parte del beneficiario di eventuali controdeduzioni;

VISTO l'art. 53 dell'Ord. 2/2019 ss.mm.ii. che prevede: *“Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione dell’atto di richiesta di restituzione dell’acconto o della totalità del contributo erogato”*;

RITENUTO per quanto sopra, in applicazione dell’Ord. 2/2019 e ss.mm.ii., di dover procedere alla revoca totale del contributo concesso con Decreto n. 967 del 17 giugno 2021, rettificato parzialmente dal decreto n. 1369/2021, pari a € **15.510,00** ed al conseguente recupero dell’importo pari ad € **12.746,23** erogato con il Decreto n. 879 del 2 agosto 2022, oltre agli interessi calcolati al tasso d’interesse legale maggiorato di 5 punti percentuale, fino al 30/09/2023 come segue:

- € **12.746,23** quale quota capitale erogata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- € **1.186,88** per interessi calcolati al tasso d’interesse legale maggiorato di 5 punti percentuale calcolati dal 15/09/2022 (data del relativo ordinativo di pagamento) al 30/09/2023;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. **di dare atto** della rinuncia al contributo dell’impresa individuale **SENZA PENSIERI GLUTEN FREE DI MINGOTTI SARA**, espressa in data 06/03/2023 a seguito della cancellazione al registro delle imprese in data 16/01/2023;
2. **di revocare conseguentemente il contributo pari a € 15.510,00** concesso con il Decreto n. 967 del 17 giugno 2021, rettificato parzialmente dal decreto n. 1369/2021, all’impresa individuale **SENZA PENSIERI GLUTEN FREE DI MINGOTTI SARA**, con sede in Reggio (RE), in Via V. Veneto n.13, Partita IVA 02624540205, CUP E76G19001170008;
3. **di recuperare l’importo pari a € 12.746,23** oltre agli interessi calcolati al tasso d’interesse legale maggiorato di 5 punti percentuale pari ad € **1.186,88** dal 15/09/2022 fino al 30/09/2023, a cui si aggiungeranno gli ulteriori interessi legali decorrenti dal 30/09/2023 e fino alla data di effettivo soddisfo, calcolati al tasso d’interesse legale maggiorato di 5 punti percentuale, sull’importo di € 12.746,23, dando mandato per il recupero al Settore competente in seno all’Agenzia regionale per la Ricostruzione sisma Emilia 2012;
4. di stabilire che il recupero della predetta somma dovrà avvenire mediante bonifico bancario sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L. n. 74/2012-DPCM 25.08.2014, con il seguente IBAN: IT 88 M 01000 03245 240200005699;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmesso a cura del Responsabile del procedimento attraverso l’applicativo SFINGE 2020, all’impresa individuale **SENZA PENSIERI GLUTEN FREE DI MINGOTTI SARA** ed altresì al “Settore gestione finanziaria-amministrativa degli

interventi, rapporti con gli enti locali cratere sisma, gestione del contenzioso relativo al sisma”, competente in seno all’Agenzia regionale per la Ricostruzione sisma Emilia 2012;

6. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile davanti all’autorità competente, da parte del destinatario, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall’avvenuta notifica dello stesso.

Bologna

firmato digitalmente

Stefano Bonaccini